

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

(Servizio Socio Assistenziale)

(Piazza Mannu, 1 - 5639001 - E-Mail: sociale@comune.perfugas.ss.it)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2012

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 09/12/1998, n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che dal **04 luglio 2012** sono aperti, per l'anno 2012, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione al netto degli oneri accessori, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 3°, della Legge 431/1998.

ART.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono presentare domanda i titolari di contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza nel Comune di Perfugas al momento della presentazione della domanda;
2. essere residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando;
3. non essere titolare, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
4. essere titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Perfugas e occupata a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro. Sono **esclusi** dalle agevolazioni gli assegnatari di alloggi di edilizia Residenziale e Pubblica, assoggettati al regime di canoni edilizia agevolata e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
5. il contratto di locazione non deve risultare stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
6. essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

7. per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

ART. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare che si considera è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 – Limite di reddito per l'accesso ai benefici(Decreto Ministero LL.PP. 07/06/1999.

Fascia A) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2012 (€ **12.493,78**),rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto ai quali l'incidenza sul reddito del canone annuo è superiore al 24%, tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a€ **12.943,98**

Numero componenti familiari

Limite di reddito familiare:

1 o 2 persone	15.403,33 (+ 19%)
3persone	18.509,89(+ 43%)
4persone	21.616,44(+ 67%)
5 o più persone	22.651,96 (+ 75%)

L'ammontare del contributo concedibile ai singoli beneficiari non può essere superiore a € 3.098,74 per la fascia "A" e € 2.320,00 per la fascia "B".

La situazione economica è quella riferita all'anno 2011 ed è quella risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

ART.4 – Modalità di determinazione del contributo

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, secondo i criteri di gradualità stabiliti dall'art. 2, comma 3°, del D.M.LL.PP. 07/06/1999.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

L'ammontare del contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 67%.

ART. 5 – Documentazione da presentare

- a) la domanda da compilarsi sull'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) la ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23);
- c) le ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione fino al periodo di presentazione della domanda;
- d) per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- e) certificazione relativa al reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare (ultima dichiarazione fiscale presentata).

Qualora siano presenti nel nucleo familiare persone disabili a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità superiore al 67%, da parte della Commissione di prima istanza della ASL di competenza, il relativo certificato deve essere allegato alla domanda e inserito in apposita busta chiusa.

ART. 6 – Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione dell'elenco e pertanto escluse.

In ogni caso per i soggetti che dichiarino reddito zero o reddito inferiore al canone di locazione annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla dichiarazione relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone.

Entro il termine di 7 gg. dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio (approvato mediante atto del Responsabile) è possibile presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune provvede successivamente alla formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto che verrà approvato mediante atto del Responsabile.

ART. 7 – Modalità di erogazione del fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del relativo finanziamento.

ART. 8 – Distribuzione e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente rigorosamente in busta chiusa, recante la seguente dicitura **“Domanda per l'assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2012”**, pena l'esclusione.

ART. 9 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituale e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

ART. 10 – Termine di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando, il termine di scadenza è fissato improrogabilmente per il giorno **31 luglio 2012**.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Daniela Cuscusa)